

Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

Principali modifiche apportate con il r.r. 8/2019

23 maggio 2019

D.G. Territorio e Protezione Civile

Dario Fossati e Sara Elefanti



Regione
Lombardia

regolamento regionale n. 8 del 19 aprile 2019



specifica e aggiorna il regolamento regionale n. 7/2017

Anno XLIX – N. 111 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Lombardia Informatica S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

17

Supplemento - Mercoledì 24 aprile 2019



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica

Regolamento regionale 22 marzo 2019 - n. 5 «Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana», pubblicato sul BURL n. 13 suppl. del 26 marzo 2019 2

[Redacted content] 3

Migliorata la definizione delle **trasformazioni edilizie/urbanistiche** cui si applica il r.r.
(rimando più chiaro al dpr 380/2001 – TU edilizia)

- ✓ **ristrutturazione edilizia**, [dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera d)], solo se consistono nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della **superficie coperta*** dell'edificio demolito
 - ✓ **nuova costruzione** [dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera e)], **compresi gli ampliamenti**; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la **superficie coperta*** dell'edificio
 - ✓ **ristrutturazione urbanistica**, [dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera f)]
 - ✓ relativi a opere di **pavimentazione** e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta [dpr 380/2001, art. 6, comma 1, lettera e-ter)]
 - ✓ **pertinenziali** che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 % del volume dell'edificio principale
 - ✓ relativi alla realizzazione di **parcheggi**, aree di sosta e piazze
 - ✓ relativi alla realizzazione di **aree verdi sovrapposte a** nuove **solette** comunque costituite, qualora facenti parte di uno degli interventi specificati nel r.r.
- se
- di estensione maggiore di 150 mq
 - di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di uno degli interventi specificati nel r.r.

* Superficie coperta: Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m (Regolamento Edilizio Unico)

Migliorata la definizione delle **trasformazioni edilizie/urbanistiche** cui si applica il r.r.
(rimando più chiaro al dpr 380/2001 – TU edilizia)

→ Sono **esclusi dall'applicazione** dell'invarianza, in particolare:

- ✓ gli interventi di **manutenzione ordinaria** [dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a)]
- ✓ gli interventi di **manutenzione straordinaria** [dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b)]
- ✓ gli interventi di **risanamento conservativo** [dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera c)]

- ✓ gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), solo se tali interventi di ricostruzione e ripristino **non aumentano la superficie coperta** dell'edificio crollato o demolito

- ✓ gli interventi relativi alla realizzazione di **aree verdi** di qualsiasi estensione, se **non sovrapposte a nuove solette** comunque costituite e se **prive di sistemi di raccolta** e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di uno degli interventi specificati nel r.r.

- ✓ le strutture di **contenimento di acqua o altri liquidi** realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane, ad esclusione delle opere realizzate ai fini del presente regolamento

- ✓ gli interventi di ristrutturazione edilizia che **riducono o mantengono la superficie coperta**, che prevedono una **demolizione parziale** o il **mantenimento dello scheletro** dell'edificio

Migliorata la definizione delle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi cui si applica il r.r.

(rimando più chiaro al codice della strada e a dgr regionali)

→ Sono **esclusi dall'applicazione** dell'invarianza, in particolare:

- ✓ gli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** della rete ciclopedonale, stradale e autostradale
- ✓ gli interventi di **ammodernamento** (art. 2 del r.r. 7/2006 - Norme tecniche per la costruzione delle strade), ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie di diametro esterno superiore ai 50 metri su strade diverse da quelle di tipo «E – strada urbana di quartiere», «F – strada locale» e «F-bis – itinerario ciclopedonale» (così classificate ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 285/1992 - Nuovo codice della strada)
- ✓ gli interventi di **potenziamento** stradale (art. 2 del r.r. 7/2006 - Norme tecniche per la costruzione delle strade), per strade di tipo «E – strada urbana di quartiere», «F – strada locale» e «F-bis – itinerario ciclopedonale» (così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992 - Nuovo codice della strada)
- ✓ la realizzazione di **nuove strade** di tipo «F-bis – itinerario ciclopedonale», così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992.

Chiariti alcuni **concetti base** del regolamento
rispetto ai quali si è rilevata una non corretta lettura

- ✓ il r.r. si applica sia in caso di intervento **su suolo libero**, sia in caso di intervento su suolo già **trasformato**
- ✓ nella scelta degli **interventi** da realizzare per la gestione delle acque pluviali, sono da preferire, laddove possibile, quelli **di tipo naturale** (avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti), nonché quelli che consentono un **utilizzo multifunzionale** dell'opera
- ✓ il r.r. **si applica** sia nel caso in cui la gestione delle acque pluviali avvenga mediante uno scarico in ricettore, sia nel caso in cui tale gestione avvenga mediante **sola infiltrazione**
- ✓ il **volume** dei vuoti di un sistema di infiltrazione, opportunamente ridotto al fine di tenere conto della progressiva tendenza all'intasamento, **è computabile** come parte del volume da realizzare
- ✓ il **volume** infiltrato **non è computabile** come parte del volume da realizzare
- ✓ per le **opere pubbliche di competenza dei comuni** il riferimento temporale da confrontare con la data di applicazione del r.r. corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto oggetto di validazione, stante l'equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del progetto oggetto di validazione a quelli del permesso di costruire (art. 33, comma 3, della l.r. 12/2005)

Modifiche e semplificazioni

- ✓ aumentata da 100 mq a **300 mq** l'estensione degli interventi che **attuano l'invarianza in modo semplificato** (possibilità di infiltrazione senza necessità di progetto, senza realizzazione di volumi minimi ma con una specifica dichiarazione del progettista dell'intervento edilizio, urbanistico, ecc.)
- ✓ revisionati i **coefficienti di deflusso** di riferimento indicati nel r.r.
- ✓ **ridotto del 30 % il requisito minimo** (di cui all'art. 12, comma 2, del r.r.) qualora la gestione delle acque avvenga mediante **sola infiltrazione SOLO SE** i calcoli di dimensionamento delle strutture di infiltrazione sono basati su prove di permeabilità E SE è stata applicata una procedura di calcolo dei volumi mediante il metodo delle sole piogge o il metodo dettagliato
- ✓ **ridotto del 20% il requisito minimo** (volume minimo) **per alcuni comuni** rientranti nelle aree A ad alta criticità (coefficiente P pari a 0,8)
- ✓ **ridotto** da 600 mc/ha_{sup.scol.imp.int.} **a 500 mc/ha_{sup.scol.imp.int.}** il **requisito minimo** (volume minimo) per i comuni rientranti nelle **aree B** a media criticità

Modifiche e semplificazioni

- ✓ prevista la possibilità per i comuni di **incentivare**, con i meccanismi dell'art. 15, gli interventi di invarianza per le ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come **ambiti di rigenerazione** urbana e territoriale (ai sensi della l.r. 12/2005)
- ✓ **semplificata la monetizzazione** per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come **ambiti di rigenerazione** urbana e territoriale (ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 12/2005): sussistenza di minimo 3 requisiti al posto di 5
- ✓ consentita la **monetizzazione** per tutti gli interventi ad esclusione di quelli relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi
- ✓ il **Documento semplificato** del rischio idraulico comunale e lo **Studio comunale** di gestione del rischio:
 - ✓ devono essere approvati dal Comune con atto del Consiglio
 - ✓ sono aggiornati ogniqualvolta il quadro di riferimento assunto negli stessi documenti subisca una modifica a seguito di aggiornamenti conoscitivi, eventi naturali o interventi antropici